

aderito a progetti di rateizzazione, depositato atti di pianificazione strategica con riguardo alla liquidazione dell'attivo o un piano di ristrutturazione che consentisse un serio e credibile prospetto di recupero di flussi finanziari.

Si è costituita la società intimata la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l'omessa notifica del ricorso introduttivo in quanto con la posta elettronica certificata sarebbe stato inviato il solo provvedimento di designazione del giudice delegato; la violazione del termine di difesa nonché la illegittimità del provvedimento dichiarativo di urgenza in deroga alla sospensione dei termini ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 18/2020; l'omessa indicazione, in ricorso, dello stato di liquidazione della società convenuta e, quindi, la sua non corretta identificazione; la improcedibilità del ricorso sulla scorta di una "moratoria generale" per le istanze depositate anche prima del 8.3.20 (come nel caso di specie). Nel merito, ha contestato l'esistenza del debito erariale rilevando che sia stato prodotto un mero estratto di ruolo non idoneo a formare la prova del debito e, infine, ha contestato lo stato di insolvenza rilevando che la società, messa in liquidazione nel 2011, presenterebbe un attivo di quasi 3 milioni di euro a fronte di debiti erariali (dedotti dal pubblico ministero) nella minore somma di € 2.362.080,55 di cui, però, 1.752.300 si sarebbero prescritti nel 2019, con un saldo positivo, tra attivo patrimoniale ed ammontare dei debiti di quasi 250 mila euro, come da relazione di parte depositata.

Ciò premesso, si rileva che la prima udienza era stata fissata per il 24.3.2020, con provvedimento del 19.3.20 l'udienza veniva rinviata al 19.5.20.

Prima dell'udienza, il 15.4.20 il giudice delegato emetteva provvedimento dichiarativo di urgenza per la trattazione del procedimento nonostante la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 83 comma III lett. a) del decreto legge 18/2020.



Il provvedimento risulta ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della intimata.

Sia detto immediatamente, a scanso di equivoci, che il provvedimento non è impugnabile per espressa previsione di legge. La circostanza sgombera il campo immediatamente dalle censure sollevate sulla motivazione della dichiarazione di urgenza: "la dichiarazione di urgenza è fatta ... per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

Del pari, nessun diritto di difesa ha compromesso l'omessa indicazione dello stato di liquidazione della società convenuta nell'istanza di fallimento.

Sulle altre censure pregiudiziali si rileva che la parte intimata si è costituita il 17.5.2020 (due giorni prima dell'udienza) in ciò sanando l'eventuale vizio afferente l'istaurazione del contraddittorio per il raggiungimento dello scopo. Circa la dedotta lesione del diritto di difesa, è indubbio che, costituendosi, la parte abbia potuto apprendere del contenuto del ricorso e, alla prima udienza, il giudice delegato rinviava il procedimento al 16.6.20 con termine per note e repliche.

Pertanto, appare evidente, che siano stati comunque rispettati i termini minimi a difesa e garantito l'esercizio di tutti i diritti a difesa.

Peraltro, il 16.6.20 il procedimento veniva ulteriormente rinviato al 30.6.20 per consentire alla intimata di esaminare documenti depositati dal pubblico ministero e, poi, ulteriormente rinviata all'ultima udienza del 7.7.20, in ragione della assenza del pubblico ministero e della richiesta di parte intimata di depositare ulteriori atti in replica alla documentazione depositata dal pubblico ministero.

In conclusione, il diritto di difesa risulta essere stato ampiamente garantito e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 l.fall..



Quanto alla esistenza del debito appare dirimente la stessa appostazione dei debiti effettuata nell'ultimo bilancio ritualmente depositato presso il registro delle imprese dalla società intimata relativo all'esercizio del 2018.

Nel bilancio, che ha valore confessorio, sono indicati debiti complessivi pari ad € 5.815.836, un totale dell'attivo pari ad € 3.699.924 ed un patrimonio netto negativo di € 2.340.747 che deriva da perdite pregresse di esercizio –per quanto risulta dagli atti sin dall'esercizio chiuso nel 2015- riportate sempre a nuovo negli esercizi successivi.

Dai dati contabili esposti dalla stessa parte intimata risulta evidente uno stato di decozione, peraltro risalente nel tempo.

Dalle ultime note depositate, alle quali è allegato il bilancio del 2011 che rappresenta pure quello del 2010, emerge che anche in quel periodo la società non facesse altro che produrre perdite, quelle portate a nuovo erano di quasi un milione di euro nel 2010 e di due milioni di euro nel 2011, con patrimonio netto costantemente negativo.

Senza che, in dieci anni, risulti liquidato alcunché.

È il caso, a questo punto, di ricordare che, per consolidata giurisprudenza, lo stato di insolvenza delle società in liquidazione, non destinate a permanere nel mercato ma, esclusivamente, a soddisfare i creditori sociali, si valuta solamente mettendo a raffronto il totale dell'attivo liquidabile con l'ammontare totale dei debiti.

E già così risulterebbe l'insolvenza, ovvero per la sola prospettazione contabile esposta dalla resistente in bilancio, ovvero nel principale atto destinato alla conoscenza e conoscibilità del mercato, circa lo stato economico e patrimoniale dell'impresa.



Ma, con la pronuncia n. 24948 del 2019, la corte di cassazione ha precisato che, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non avviene in modo atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali: “In sostanza, «ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., la valutazione del giudice che - quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali - non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede.”.

Nel caso concreto, come osservato dal pubblico ministero, la società fu messa in liquidazione quasi dieci anni fa ed è del tutto assente un piano di ristrutturazione funzionale alla soddisfazione del ceto creditorio.

Parte intimata si è limitata a contestare l'ammontare del debito erariale ma, la prospettiva, è in realtà inversa, soprattutto a fronte delle emergenze probatorie già emerse dall'ammontare debitorio esposto in bilancio e da una liquidazione che risale al 2011: era la parte intimata che avrebbe dovuto indicare – esattamente- le prospettive ed i tempi di liquidazione, i ricavi attesi ed i debiti da soddisfare, indicando -altrettanto specificatamente- quali dei quasi sei milioni di debiti esposti siano stati adempiuti o si fossero estinti (e non solo di quelli erariali dedotti dal pubblico ministero, comunque ammessi dall'intimata per oltre 600 mila euro) ed in quale modo, soprattutto considerato il mancato deposito del bilancio dell'esercizio del 2019 e di una situazione economica aggiornata all'attualità.



Pertanto, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società intimata sulla base delle risultanze che seguono:

- a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 9 L.Fall., considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario;
- b) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 1 l.fall., poiché si tratta di società che ha esercitato -per come emerge dalla visura in atti- attività commerciale avente ad oggetto la gestione di supermercati;
- c) la resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 15 L.Fall., davanti al Tribunale nella persona del giudice relatore e non ha dimostrato l'insussistenza delle soglie minime (peraltro ammesse) per essere sottratto alla disciplina del fallimento ai sensi dell'art. 1 l.fall.;
- d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 5 L.Fall., per quanto sopra osservato,

P.Q.M.

visti gli artt, 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

dichiara il fallimento della società **S** **s.r.l. in liquidazione** (partita iva
, in persona del liquidatore con sede legale in

;

delega alla procedura il giudice Alessandro Laurino,



nomina curatore l'avvocato con studio in Catania il quale, al momento della accettazione dell'incarico, dichiarerà l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 28 l.fall.;

ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita;

dispone che il curatore provveda a ritirare la documentazione depositata dal fallito, assumendone la custodia, nei successivi 10 giorni dal deposito;

stabilisce il giorno 22/12/2020 ore 11.30, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del giudice delegato, per la verifica dello stato passivo;

asigna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza suddetta, per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.

Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.

Dispone che la presente sentenza venga notificata alla società fallita, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Catania, camera di consiglio del 09/07/2020.

IL GIUDICE RELATORE

Alessandro Laurino

IL PRESIDENTE

Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.